

NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 76/XV

IM GESETZENTWURF NR. 76/XV ERWÄHNT GESETZESBESTIMMUNGEN

REGOLAMENTO GENERALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

20 gennaio 1966 e successive modificazioni (in Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1966, n. 45,

(...)

Art. 20

I Giudici cessati dall'ufficio, sempre che siano stati in carica per almeno quattro anni, assumono il titolo di Giudice emerito.

Art. 21

Il Giudice emerito, su designazione del Presidente della Corte,

1. può essere componente delle commissioni di concorso e di avanzamento dei dipendenti della Corte;
2. può essere incaricato di partecipare alle riunioni organizzate nell'ambito degli accordi di cooperazioni con altre Corti;
3. può far parte di delegazioni della Corte in incontri in Italia e all'estero;
4. può essere incaricato di rappresentare la Corte in caso di impossibilità di partecipare dei giudici in carica;
5. può essere incaricato di svolgere studi sulla giurisprudenza della Corte, nonché di svolgere altri incarichi relativi ad attività non giurisdizionali.

Il Giudice emerito, inoltre,

1. partecipa ai seminari organizzati dalla Corte;
2. collabora all'aggiornamento della biblioteca.

I Giudici emeriti hanno diritto di frequentare la sala della biblioteca della Corte riservata ai giudici e di avvalersi, anche per i propri familiari aventi diritto all'assistenza sanitaria, dell'ambulatorio medico sito nel Palazzo della Consulta; sono inoltre ammessi ad utilizzare altri servizi a disposizione dei giudici costituzionali in carica, entro i limiti previsti dai relativi regolamenti amministrativi.